



Bruxelles, 2.8.2019  
COM(2019) 359 final

2019/0162 (CNS)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che modifica la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013,  
relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea  
("decisione sull'associazione d'oltremare")**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

Obiettivo della proposta è modificare l'allegato VI della decisione 2013/755/UE del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea<sup>1</sup>. La modifica è necessaria ai fini dell'applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX) per la certificazione dell'origine.

I paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono associati all'Unione europea (UE) dall'entrata in vigore del trattato di Roma. Queste 25 isole situate nelle regioni dell'Atlantico, dell'Antartico, dell'Artico, dei Caraibi, dell'Oceano Indiano e del Pacifico<sup>2</sup> non sono Stati sovrani, ma dipendono da quattro Stati membri dell'Unione, ossia la Danimarca, la Francia, il Regno Unito e i Paesi Bassi.

In generale, i PTOM godono di ampia autonomia in settori quali gli affari economici, il mercato del lavoro, la sanità pubblica, gli affari interni e le dogane, mentre la difesa e gli affari esteri restano principalmente di competenza degli Stati membri. Poiché i PTOM non fanno parte né del territorio doganale dell'Unione né del mercato interno, non si applica loro la normativa dell'Unione. In quanto cittadini degli Stati membri dell'UE cui i loro paesi e territori sono costituzionalmente legati, gli abitanti dei PTOM possiedono la cittadinanza dell'UE.

Conformemente all'articolo 198 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'obiettivo generale dell'associazione consiste nel promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e nell'instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme.

La decisione 2013/755/UE del Consiglio del 25 novembre 2013 (la decisione sull'associazione d'oltremare), entrata in vigore il 1° gennaio 2014, contempla le relazioni tra i PTOM (compresa la Groenlandia), gli Stati membri a cui sono legati e l'Unione europea. Essa descrive la relazione speciale che lega i PTOM e l'Unione e il quadro giuridico specifico ad essi applicabile sulla base di tre pilastri principali, ossia politica, commercio e cooperazione.

Ai fini degli scambi di merci, i prodotti originari dei PTOM sono importati nell'Unione in esenzione da dazi e contingenti, a norma degli articoli 43 e 44 della decisione sull'associazione d'oltremare.

L'allegato VI della decisione sull'associazione d'oltremare, che definisce i "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa tra l'UE e i PTOM, contiene disposizioni per l'applicazione del sistema REX per la certificazione dell'origine a decorrere dal 1° gennaio 2017.

L'articolo 58 dell'allegato VI prevede la costituzione, da parte della Commissione, di una banca dati degli esportatori registrati. Esso recita: "*La Commissione costituisce una banca dati elettronica degli esportatori registrati sulla base delle informazioni fornite dalle autorità pubbliche dei PTOM e dalle autorità doganali degli Stati membri.*"

---

<sup>1</sup> Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

<sup>2</sup> Si veda l'allegato II del TFUE.

L'articolo 63, paragrafo 1, dell'allegato VI prevede una deroga all'attuazione delle disposizioni applicabili al sistema REX: "[...] la Commissione può adottare decisioni che consentono di applicare gli articoli da 21 a 35 e gli articoli da 54, 55 e 56 del presente allegato alle esportazioni da uno o più PTOM dopo il 1° gennaio 2017."

Al 1° gennaio 2017 i PTOM non erano pronti ad applicare il sistema REX come previsto dall'allegato VI della decisione sull'associazione d'oltremare. Pertanto, a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, dell'allegato VI della decisione 2013/755/UE, con lettere indirizzate alla Commissione tutti i PTOM hanno chiesto di usufruire di una deroga di tre anni. Il 29 novembre 2016 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2016/2093<sup>3</sup> che rinvia al 1° gennaio 2020 la data di istituzione del sistema REX per i PTOM.

Ciò significa che dal 1° gennaio 2020 i PTOM devono applicare il sistema REX come previsto dalla vigente decisione sull'associazione d'oltremare.

Il 10 marzo 2015, con regolamento di esecuzione (UE) 2015/428<sup>4</sup>, la Commissione ha modificato le norme d'origine relative al sistema REX del sistema di preferenze generalizzate (SPG) istituito dal regolamento (CEE) n. 2454/93.

Il 24 novembre 2015 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447<sup>5</sup>, nel quale sono state trasferite tutte le regole generali per l'attuazione del codice doganale dell'Unione, tra cui le disposizioni relative al sistema REX dell'SPG.

Di conseguenza, le disposizioni dell'allegato VI della decisione sull'associazione d'oltremare riguardanti le procedure relative al sistema degli esportatori registrati sono diverse da quelle che figurano nelle norme d'origine dell'SPG.

È quindi opportuno modificare l'allegato VI della decisione sull'associazione d'oltremare al fine di garantire la compatibilità con le disposizioni relative al sistema REX di cui al regolamento (UE) 2015/2447.

Nell'ambito dei negoziati per il prossimo quadro finanziario pluriennale, il 14 giugno 2018 la Commissione ha presentato una proposta relativa a una nuova decisione sull'associazione d'oltremare (nuova decisione sull'associazione d'oltremare), che contiene disposizioni aggiornate riguardanti il sistema REX compatibili con la nuova normativa. Tale decisione dovrebbe tuttavia entrare in vigore solo nel gennaio 2021, al termine della procedura legislativa speciale a norma dell'articolo 203 del TFUE. La nuova decisione sull'associazione d'oltremare ovvierà pertanto al problema della compatibilità con il sistema REX solo a partire da tale data.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le norme e le procedure vigenti dell'associazione UE-PTOM sono stabilite nella decisione 2013/755/UE, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei PTOM all'Unione europea<sup>6</sup>,

<sup>3</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/2093 della Commissione, del 29 novembre 2016, relativa ad una deroga alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati per quanto riguarda le esportazioni provenienti da paesi e territori d'oltremare, C/2016/7606 (GU L 324 del 30.11.2016, pag. 18).

<sup>4</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/428 della Commissione, del 10 marzo 2015, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 e il regolamento (UE) n. 1063/2010 per quanto riguarda le norme d'origine relative al sistema di preferenze tariffarie generalizzate e alle misure tariffarie preferenziali per taluni paesi o territori (GU L 70 del 14.3.2015, pag. 12).

<sup>5</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

<sup>6</sup> GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1.

che contempla anche la Groenlandia, mentre le disposizioni aggiuntive che disciplinano le relazioni con la Groenlandia figurano nella decisione 2014/137/UE, del 14 marzo 2014, sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro<sup>7</sup>.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La modifica riguarda le disposizioni tecniche che tengono conto dell'evoluzione della normativa in questo settore.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La decisione sull'associazione d'oltremare si fonda sulla parte quarta del TFUE. Le modalità e le procedure dettagliate dell'associazione sono stabilite in decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 203 del TFUE, che prevede che gli atti in questione siano adottati mediante una procedura legislativa speciale.

Gli articoli da 198 a 204 del TFUE si applicano alla Groenlandia, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel protocollo n. 34 concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al TFUE.

Poiché gli allegati costituiscono parte integrante della decisione sull'associazione d'oltremare, qualsiasi modifica degli allegati rientra nella stessa base giuridica e nella stessa procedura applicabile.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Le modalità dettagliate previste dalle disposizioni della parte quarta del TFUE devono essere stabilite a livello dell'Unione, poiché la finalità dell'associazione, ossia lo sviluppo economico e sociale e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra i PTOM e l'Unione nel suo insieme, non può essere realizzata attraverso un'azione a livello degli Stati membri.

Inoltre, gli Stati membri non possono prendere misure riguardo al regime commerciale applicato ai PTOM, giacché l'UE è la sola responsabile della politica commerciale comune (parte quinta, titolo II, del TFUE). La modifica garantisce l'applicazione uniforme del sistema REX.

- **Proporzionalità**

La proposta si limita ad aggiornare le condizioni necessarie per definire i "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa tra i PTOM e l'Unione. Essa prevede pertanto l'aggiornamento delle disposizioni relative al sistema REX.

Il trattamento dei dati personali è pienamente conforme alle norme dell'Unione e nazionali in materia di protezione dei dati.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Non pertinente.

---

<sup>7</sup> GUL 76 del 15.3.2014, pag. 1.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione. Essa è strettamente collegata agli stanziamenti approvati per l'attuazione della decisione sull'associazione d'oltremare in vigore.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La presente proposta integra nell'allegato VI della decisione sull'associazione d'oltremare le disposizioni relative all'applicazione del sistema REX istituito dal regolamento (UE) 2015/2447. Essa sostituisce integralmente l'allegato VI.

Le principali modifiche consistono in quanto segue:

1. all'articolo 1, è stata aggiunta la nuova lettera s) contenente la definizione di "sistema REX". Quest'ultima fa riferimento all'articolo 80, paragrafo 1, dell'atto di esecuzione del codice doganale dell'Unione. I riferimenti a tale atto sono contenuti nella relativa nota a piè di pagina;
2. all'articolo 8, paragrafo 3, l'esclusione dei prodotti dell'appendice XIII è soppressa così come la stessa appendice XIII, dato che l'esclusione non è più applicabile dal 1° ottobre 2015;
3. all'articolo 9, i precedenti riferimenti al regolamento (CE) n. 732/2008 sono stati sostituiti da riferimenti al regolamento (UE) n. 978/2012. L'articolo 9, paragrafo 3, introduce in una nota a piè di pagina i riferimenti all'atto delegato relativo al codice doganale dell'Unione;
4. all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), è stato integrato il paragrafo dell'articolo 59 relativo al controllo dell'origine, che prevede l'obbligo della cooperazione amministrativa nel quadro del cumulo ampliato. La presenza di tale paragrafo nell'articolo 59 era scarsamente pertinente;
5. la sezione 2 del titolo IV e la sezione 2 del titolo V, che facevano riferimento a una situazione precedente al sistema REX, sono state soppresse e la "sezione 3" di entrambi i titoli è diventata "sezione 2";
6. l'ordine dei precedenti articoli 37 e 38 è stato invertito (essi sono diventati rispettivamente gli articoli 23 e 22) e il precedente articolo 37 relativo all'"Elenco degli esportatori registrati" è stato rinominato "Registrazione";
7. all'articolo 23, paragrafo 2 (nuova numerazione), l'elenco delle informazioni da fornire ai fini della registrazione è stato allineato con l'elenco di cui all'articolo 40 relativo ai "diritti di accesso", che è stato aggiornato per tener conto delle recenti modifiche dell'articolo 82 dell'atto di esecuzione del codice doganale dell'Unione;
8. all'articolo 25, paragrafo 3, si fa riferimento al nuovo articolo 27 concernente la "Dichiarazione del fornitore";
9. l'articolo 26 copre ora sia l'attestazione d'origine sia le informazioni ai fini del cumulo (integrale) di cui al precedente articolo 32;

10. il nuovo articolo 27 rispecchia le disposizioni relative alla dichiarazione del fornitore di cui al precedente articolo 32, ma unicamente per quanto riguarda i prodotti non originari al fine dell'applicazione del cumulo integrale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2. La precedente appendice VII concernente la dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti avente carattere originario è stata soppressa;
11. all'articolo 27, paragrafo 2, è stata aggiunta la possibilità di rilasciare una dichiarazione a lungo termine del fornitore, con un riferimento all'indicazione del periodo di validità nella nota a piè di pagina 7 dell'appendice V;
12. all'articolo 40, l'elenco delle informazioni da pubblicare è stato aggiornato per tener conto delle recenti modifiche dell'articolo 82 dell'atto di esecuzione del codice doganale dell'Unione;
13. all'articolo 41 e nelle note dell'appendice VI, i riferimenti alla direttiva 95/46/CE sono stati sostituiti da riferimenti al nuovo regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati);
14. un nuovo articolo 44, dedicato alla verifica delle dichiarazioni dei fornitori, comprende gli elementi del precedente articolo 55;
15. all'articolo 45, paragrafo 2, viene fatto riferimento all'articolo 68 dell'atto di esecuzione del codice doganale dell'Unione, che comprende il modulo per la registrazione degli esportatori nell'Unione, e la precedente appendice XI A è soppressa;
16. le appendici da III a VII, XI A e XIII sono state soppresse. Le appendici da VIII a XI e XII sono state riorganizzate e rinumerate secondo l'ordine di apparizione nel testo e allineate, ove necessario, con le modifiche del testo.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che modifica la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("decisione sull'associazione d'oltremare")**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI della decisione 2013/755/UE del Consiglio<sup>1</sup> ("Decisione sull'associazione d'oltremare") definisce la nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa tra l'Unione e i paesi e territori d'oltremare ("PTOM"). Esso stabilisce le disposizioni relative all'istituzione, per i PTOM, del sistema degli esportatori registrati (REX) ai fini della certificazione dell'origine.
- (2) L'articolo 58 dell'allegato VI della decisione 2013/755/UE prevede la costituzione di una banca dati degli esportatori registrati e l'articolo 63 di detto allegato consente una deroga al sistema REX.
- (3) A norma dell'articolo 63, paragrafo 2, dell'allegato VI della decisione 2013/755/UE, tutti i PTOM hanno chiesto una deroga di tre anni all'applicazione del sistema REX. Di conseguenza, con decisione di esecuzione (UE) 2016/2093<sup>2</sup>, la Commissione ha rinviato al 1° gennaio 2020 la data di applicazione del sistema REX da parte dei PTOM.
- (4) Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione<sup>3</sup>, ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio<sup>4</sup>.
- (5) Le disposizioni riguardanti le norme d'origine del sistema di preferenze generalizzate ("SPG") relative al sistema REX, stabilite dal regolamento (CEE) n. 2454/93<sup>5</sup>, che

---

<sup>1</sup> Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

<sup>2</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/2093 della Commissione, del 29 novembre 2016, relativa ad una deroga alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati per quanto riguarda le esportazioni provenienti da paesi e territori d'oltremare (GU L 324 del 30.11.2016, pag. 18).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>4</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, sono state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/428 della Commissione<sup>6</sup>.

- (6) Il regolamento (UE) 2016/481<sup>7</sup> ha successivamente abrogato il regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (7) Di conseguenza, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione<sup>8</sup>, che stabilisce tutte le modalità generali di applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013, ha integrato nel sistema di preferenze generalizzate ("SPG") le disposizioni modificate del sistema REX di cui al regolamento (UE) 2015/428.
- (8) Poiché la maggior parte delle modalità generali di applicazione del codice doganale dell'Unione riguarda il sistema REX, è necessario apportare le opportune modifiche all'allegato VI della decisione 2013/755/UE. È pertanto opportuno modificare tale allegato per allinearne le disposizioni relative al sistema REX con quelle riguardanti tale sistema stabilite dal regolamento (UE) 2015/2447,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

#### **Modifica della decisione 2013/755/UE**

L'allegato VI della decisione 2013/755/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 2*

#### **Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

<sup>5</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

<sup>6</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/428 della Commissione, del 10 marzo 2015, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 e il regolamento (UE) n. 1063/2010 per quanto riguarda le norme d'origine relative al sistema di preferenze tariffarie generalizzate e alle misure tariffarie preferenziali per taluni paesi o territori (GU L 70 del 14.3.2015, pag. 12).

<sup>7</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione, del 1° aprile 2016, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 24).

<sup>8</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).